

avv. Giuseppe Schenatti
via Donatello n. 21 - 20131 Milano
tel. 022363653 - fax 02700505811
avv.schenatti@gmail.com

Palotti Roberta
Avvocato
Via Donatello, n. 21 – 20131 Milano
Tel 02/2363653 Fax 02/700505811
e-mail: avvocato.palotti@gmail.com
roberta.palotti@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI COMO
RICORSO ex art. 414 cpc

Nell'interesse di:

SIRONI LAURA, nata a Como il 18 marzo 1975 (C.F. SRNLRA75C58C933W),
residente in 22063 Cantù (CO), Via Per Alzate n. 51/A

TURCONI MARIA CRISTINA, nata a Como il 23 novembre 1964 (C.F.
TRCMCR64S63C933R), residente in 22020 Cavallasca (CO), via Dei Pini n. 7/A

PANTONE VINCENZA CARMELA, nata a Mottola (TA) il 13 agosto 1974 (C.F.
PNTVCN74M53F784D), residente in 75016 Pomarico (MT), Via O. Stefanini n. 20

tutte rappresentate e difese, giusta procura speciale in calce al presente atto, dagli avv.ti
Roberta Palotti (c.f.: PLTRRT70S70I829D; fax: 02/700505811; pec:
roberta.palotti@milano.pecavvocati.it) e Giuseppe Schenatti (c.f.: SCHGPP72B03I829B;
fax: 02/700505811; pec: giuseppe.schenatti@milano.pecavvocati.it), entrambi del foro di
Milano, con studio in Milano, via Donatello n. 21, presso lo studio dei quali è
elettivamente domiciliata.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore,

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, c.f. 97254200153, in persona del legale
rappresentante pro tempore,

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
Ambito Territoriale di Como, c.f. 97254200153, in persona del legale rappresentante pro
tempore,

tutti nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Milano, Via
Freguglia n. 1 (Palazzo di Giustizia),

PREMESSO CHE

1. Le ricorrenti sono tutte in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno
scolastico 2001/2002. In particolare:

i) la signora Sironi Laura ha conseguito il titolo presso l'Istituto Magistrale "Teresa
Ciceri" di Como in data 17 luglio 1998 (**doc. 1 a**). Attualmente presta attività lavorativa
alle dipendenze di "COOP. SOCIALE PROGETTO SOCIALE S.C. – ONLUS" (**doc. 1**
b);

ii) la signora Turconi Maria Cristina ha conseguito il titolo presso l'Istituto Magistrale "Matilde di Canossa" di Como in data 18 ottobre 1983 (**doc. 2 a**). Attualmente presta attività lavorativa alle dipendenze dell'Istituto Comprensivo I.C. Como Borgovico Como (**doc. 2 b**);

iii) la signora Pantone Vincenza Carmela ha conseguito il titolo presso l'Istituto Magistrale "Tommaso Stigliani" di Matera in data 03 Agosto 1992 (**doc. 3 a**); attualmente presta attività lavorativa alle dipendenze dell'Istituto Comprensivo I.C. Lurate Caccivio (**doc. n. 3 b**).

2. In base alla legge, detti titoli di studio, in quanto aventi valore abilitante, avrebbero dovuto consentire alle ricorrenti di accedere da subito a tutti i canali di reclutamento e conferimento incarichi riservati al personale scolastico abilitato, e dunque, avrebbero dovuto dare titolo per l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 D.Lgs. n. 297/1994, come già modificate dall'art. 1, comma 1 bis, L. n. 143/2004, e successivamente convertite in graduatorie ad esaurimento (gae) con L. n. 296/2006, art. 1, comma 601, nonché per l'inserimento nelle graduatorie di istituto nella fascia II dedicata agli aspiranti insegnanti in possesso di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria.

3. Le ricorrenti, solo dall'anno 2014 hanno ottenuto il riconoscimento del valore abilitante del loro titolo di studio ai soli fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto con D.M. n. 353 del 22.05.2014 (doc. 4).

4. Quanto all'inserimento in gae, a tali docenti non è invece mai stato consentito, ed anche il D.M. 235/2014 (**doc. 5**), recante la disciplina per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento triennio 2014/2017, preclude la possibilità di accesso a tali graduatorie ai docenti abilitati con diploma entro l'anno scolastico 2001/2002.

5. Il decreto 235/2014, infatti, permette di presentare la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle gae esclusivamente ai docenti già inseriti nelle stesse e registrati dalla piattaforma telematica del MIUR denominata "*Istanze on line*", di fatto escludendo automaticamente, per motivi tecnici di non riconoscibilità dei soggetti che inseriscono i dati, i diplomati entro l'anno scolastico 2001/ 2002.

6. L'art. 9, commi 2 e 3, del decreto ministeriale n. 235/2014, "*Modalità di presentazione delle domande*", prevede che "*la domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB secondo le seguenti modalità: A. Registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso un'istituzione*

*scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata secondo e procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line – presentazione delle istanze via web – registrazione" presente sull'home page del sito internet di questo Ministero. B. Inserimento della domanda via web" (cfr. **doc. n. 5**).*

7. L'impossibilità di accedere alla domanda via web implica dunque l'esclusione del piano di inserimento/aggiornamento dalle gae, come precisato dall'art. 10, comma 2, lett. b, del decreto stesso, il quale prevede che *"è motivo di esclusione ... la domanda presentata in modo difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3."*

8. Recentemente, il D.M. 235/2014 è stato oggetto di annullamento su declaratoria del Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015 del 16.04.2015 (**doc. 6**), nella parte in cui ha impedito, ai docenti in possesso di titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento.

9. Le ricorrenti, quindi, a seguito della sentenza che ha riconosciuto il diritto dei loro colleghi ad essere inclusi in graduatoria, hanno proposto formale richiesta di inserimento nelle rispettive gae (v. **docc. 1 c; 2 c; 3 c**).

10. Alla luce della sentenza suddetta, l'efficacia abilitante del titolo dei ricorrenti è requisito desumibile dal d.lgs. n. 297/1994, esistente già nel momento storico in cui l'art. 1, c. 1 bis, della L. n. 143/2004 ha disposto, a fare data dall'anno scolastico 2005/2006, che l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi gae, avvenisse a domanda dell'interessato o, addirittura, da prima, dall'istituzione delle graduatorie permanenti con l'art. 401, D.Lgs. n. 297/1994 come modificato dall'art. 1, L. n. 124/1999.

11. Il MIUR tuttavia, con nota del Dirigente del Dipartimento del Personale Scolastico del 20.05.2015 (**doc. 7**), ha negato l'inserimento in gae a tutti i docenti che non avessero partecipato alla causa di cui alla sentenza n. 1973/2014, sostenendo che i principi ivi affermati non avrebbero validità erga omnes, bensì solo nei confronti di quelle parti.

12. I ricorrenti censurano pertanto il D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente loro di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Tra l'altro, alla luce degli intenti manifestati dal legislatore nel Piano della Buona Scuola, il decreto in oggetto parrebbe esser l'ultimo provvedimento amministrativo in grado di consentire l'inserimento, seppur tardivo, dei docenti qui ricorrenti, nelle graduatorie ad esaurimento.

13. Allo stato peraltro, la procedura di aggiornamento delle gae risulta ancora aperta, come conferma la circolare prot. 2198 del 30/06/2015 (**doc. 8**): *"Si rende noto che, a far data dal 29/06/2015, sarà resa disponibile la funzione per l'inserimento nelle graduatorie*

della scuola dell'infanzia e/o primaria degli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02. Detta funzione consente: - l'inserimento a pieno titolo per i destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli; - l'inserimento con riserva per contenzioso in corso per gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente. Si forniscono di seguito le indicazioni per gestire correttamente a Sistema le posizioni di cui sopra.

14. Tale circolare conferma che le graduatorie ad esaurimento, non siano in toto graduatorie chiuse, permettendo invece, anche oggi, l'accesso a varie categorie di docenti, compresi coloro che risultano vittoriosi nei confronti dello Stato ed hanno ottenuto un titolo esecutivo per essere inseriti in gae in forza del diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante; dunque, anche gli odierni ricorrenti dovrebbero poter aspirare all'ingresso nelle gae, creandosi, in caso contrario, una situazione di chiara discriminazione tra docenti aventi i medesimi requisiti per l'accesso.

15. La posizione di preclusione all'accesso per i diplomati entro l'anno scolastico 2001/2002 assunta dall'Amministrazione, è vieppiù censurabile alla luce della pronuncia della Commissione Europea 31.01.2014 (Petition 0567/2011 promossa dal docente Fabio Albanese), con cui è stato confermato come già il solo diploma magistrale rappresenti una qualifica completa dell'insegnamento, non solo in Italia nelle scuole dell'infanzia e primaria, ma anche nell'ambito della Comunità Europea (in quel caso, in Gran Bretagna).

16. In considerazione di tutte le argomentazioni sopra esposte, l'esclusione dei docenti con diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, deve pertanto essere ritenuta illegittima con conseguente disapplicazione del suddetto D.M. 235 del 2014 per i seguenti

DIRITTO

I. DELLE MODALITA' DI RECLUTAMENTO VIGENTI NELLA SCUOLA

La domanda che si svolge nel presente procedimento necessita di una breve premessa sulle modalità di reclutamento attualmente vigenti nella scuola.

L'art. 401 del D.Lgs. 297/1994 e successive modifiche prevede che l'assegnazione delle cattedre avvenga attraverso un doppio binario: per il 50% l'assegnazione dei posti avviene attraverso concorso pubblico, attingendo alla graduatoria di merito nella quale i vincitori di tale concorso sono inseriti, mentre per il restante 50% il reclutamento avviene attraverso lo scorrimento delle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1, c. 605, L. n. 296/2006.

Le graduatorie ad esaurimento hanno una connotazione di tipo territoriale, sono strutturate per provincia ed, ex art. 1, cc. 2-7, D.L. n. 255/2001 convertito in L. 20.08.2001, n. 333, sono tripartite nel modo seguente:

- Prima fascia: riservata ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per titoli;
- Seconda fascia: riservata ai docenti in possesso di titoli per partecipare ai soppressi concorsi per titoli;
- Terza fascia: riservata ai docenti che avessero superato le prove di concorso per titoli ed esami anche solo ai fini abilitativi o fossero già inseriti in graduatoria per l'assunzione di personale non di ruolo. Tale fascia comprende gli aspiranti in possesso di abilitazione /titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto.

Tali graduatorie sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1, c. 605, L. n. 296/2006, introducendo un limite alle possibilità di ingresso di nuovi docenti, che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Giova sin da ora rilevare che tutti gli odierni ricorrenti hanno conseguito il titolo abilitante, entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero prima del limite temporale imposto, a chiusura delle gae, nel 2006.

A tali graduatorie, si affiancano le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce di cui:

- la I fascia comprende i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento;
- la II fascia i docenti abilitati, ma non inseriti nella graduatoria ad esaurimento perché non in possesso dei requisiti per accedervi;
- la III fascia i docenti non abilitati in possesso di un titolo di studio comunque valido per l'accesso all'insegnamento.

E' ovvio che i Dirigenti attingano alla terza fascia in situazioni residuali, in caso di indisponibilità di docenti presenti nelle fasce superiori.

I docenti in possesso di un diploma conseguito entro il 2002 hanno pertanto sempre avuto grande pregiudizio dalla loro collocazione in terza fascia, in ragione sia della bassissima probabilità di ottenere incarichi annuali sia della preclusione assoluta di accedere a docente di ruolo essendo esclusi dalle graduatorie ad inserimento.

Tale esclusione è risultata però, anche alla luce di alcune importanti pronunce del Consiglio di Stato, del tutto illegittima, tanto è vero che già la pronuncia del Consiglio di Stato n. 3813/2013 dell'11.09.2013, ha riconosciuto finalmente il diritto all'ingresso degli insegnanti diplomati entro l'anno 2002 nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;

tale pronuncia si è tradotta in un provvedimento del Presidente della Repubblica erga omnes che ha esteso gli effetti della suddetta sentenza a tutti i docenti in possesso di quel titolo, da considerarsi, a tutti gli effetti, abilitante.

* * *

II. DEL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA CONSEGUITO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002.

Il diploma magistrale è stato per molti anni titolo di studio di per sé solo necessario e sufficiente per essere abilitati all'insegnamento nelle scuole elementari e materne:

sino al 1997 infatti, l'art. 197, c. I, del D.lgs. n. 297/1994 (T. U. Pubblica Istruzione) disponeva che il titolo conseguito all'esito della maturità presso Istituto Magistrale avesse valore abilitante all'esercizio dell'insegnamento nella scuola elementare: “[...] il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare [...].”

Il successivo art. 402, D.lgs. n. 297/1994, rubricato “*Requisiti generali di ammissione*” disponeva inoltre che: “*Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:*

- a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;*
- b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare [...].*”

Quindi, proprio in attuazione della L. n. 341/1990 che prevedeva l'istituzione di un corso di laurea a due indirizzi per la formazione dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, l'art. 197 veniva abrogato dall'art.8, della legge n. 425/1997, che innovava la materia degli esami di stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore, attribuendo al governo anche la delega per la individuazione del valore abilitante dei titoli di studio conseguiti nei primi due anni scolastici successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Interveniva, così, norma transitoria di armonizzazione, l'art. 15, c. 7, del D.P.R. n. 323/1998 (“Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di

studio di istruzione secondaria superiore [...]), il quale precisava che “i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.”

In coerenza con le sopra citate norme poi, anche il Decreto Interministeriale del 10/03/1997, all'art. 2, stabiliva espressamente, che: “I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.”.

Analogamente, la Circolare Ministeriale n. 31 del 18/03/2003, all'art. 4, con riferimento alla scuola elementare parificata, statuiva che: “[...] Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare.”

Pertanto, come risulta dalla richiamata normativa che disciplina la fattispecie oggetto di causa, i diplomi conseguiti presso un istituto magistrale relativi a corsi di studio, sia di natura tradizionale che sperimentale, iniziati entro l'a.s. 1997/1998 o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, **sono titolo valido ed idoneo per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia e, quindi, per il collocamento nelle relative graduatorie e questo vale indefettibilmente per tutti “i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale, come previsto dall'art. 15, c. 7, del D.P.R. n. 323/1998, senza alcuna esclusione espressa.**

Dunque, soltanto dopo il 2002 è stato introdotto e reso effettivo il sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, già previsto dal succitato art. 3, comma 8, L. 19.11.1990, n. 341 di riforma dell'ordinamento universitario ed è stato

definito l'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti di scuola materna ed elementare.

A ciò si aggiunga che con pronuncia del 31.01.2014 anche la Corte Europea ha affermato il valore abilitante del titolo di diploma magistrale ai fini dell'insegnamento, riconoscendolo ad un docente italiano che richiedeva di insegnare negli stati dell'Unione Europea, (Gran Bretagna): la Commissione ha, in quel caso, confermato che il diploma magistrale costituisce piena qualifica all'insegnamento, mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento della scuola statale italiana.

Numerose pronunce del Giudice amministrativo hanno in passato, in modo consolidato, confermato che il titolo magistrale conseguito entro il 2001 – 2002 ha valore abilitante ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedra.

Sul punto, Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550: “ ... *la piena validità riconosciuta secondo i "criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione", a norma del successivo art. 279 (anch'esso abrogato dal citato D.P.R. del 1999), al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto magistrale sopra indicato della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria.*

In conclusione - a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale suddetto (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti - ritiene il Collegio che il diploma di maturità linguistica in possesso della ricorrente rappresenti titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale in parola, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica come sopra rilasciati al termine di corso quinquennale, appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici.”¹

¹ Detta pronuncia si pone nel solco di numerose altre, si vedano, *ex multis*, le sentenze del Consiglio di Stato nn. 1769/2003, 3917/2008, 7550/2009, 4723/2014; del TAR Napoli nn. 3384/2013, 3385/2013, 3386/2013, 3399/2013, 4096/2013, 4097/2013; del TAR Lazio nn. 1299/2014, 5958/2014; del TAR L'Aquila nn. 620/14, 1015/13, 1016/13; del TAR Lombardia n. 3487/09.

La posizione in discorso viene ribadita anche da più recente sentenza, TAR Piemonte, 13.02.2014 n. 281, *“il Collegio, condivide l'orientamento del Consiglio di Stato ... VI Sezione 3 dicembre 2009 n. 7550 ... A tale indirizzo giurisprudenziale aveva anche aderito espressamente la stessa Amministrazione resistente con la nota di indirizzo n. 2870 del 26 ottobre 2012, in cui, nel riconoscere in via generale validità al diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali come titolo di accesso al concorso di scuola primaria (e dunque, anche per la scuola dell'infanzia) aveva rilevato come lo stesso bando avesse previsto solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, "senza ulteriore specificazione".*

Nel dibattito in corso sulla effettiva validità abilitante dei titoli di studio qui dedotti, assume infine particolare rilevanza la pronuncia del Consiglio di Stato n. 3813/2013 dell'11.09.2013, la quale, ha riconosciuto finalmente, l'illegittimità dell'esclusione degli insegnanti diplomati entro l'anno 2002 dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto in considerazione del valore abilitante del loro diploma magistrale: *“Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011 nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001 – 2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nel III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. ... La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini prima dell'istituzione della laurea in Scienza della Formazione, il titolo di studio attribuito agli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria), devono considerarsi **abilitanti**, secondo l'art. 53 RD 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16.04.1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10.03.1997, dall'art. 15 co. 7 DPR 23.07.1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal ddg n. 82 del 24.09.2012.”*

A seguito di tale pronuncia, è intervenuto decreto **erga omnes** del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (**doc. 9**) il quale ha disposto l'inserimento nella seconda fascia

delle graduatorie di istituto di tutti i docenti in possesso di diploma magistrale-titolo abilitante conseguito entro l'anno 2002.

Nel 2014 dunque, il D.M. 353/2014, istitutivo delle graduatorie di circolo e di istituto per gli aa.ss. 2014/2017, all'art. 2, c. 1, lett. b), n. 7, ha finalmente disposto che possano essere inseriti nella graduatoria di II fascia coloro che siano in possesso di *“diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale, ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell'istituto magistrale è valido purchè corrisponda al diploma di “Maturità magistrale”, secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi”*.

Appare dunque, del tutto illogico che il diploma magistrale in possesso dei ricorrenti sia contemporaneamente titolo abilitante per l'ingresso nelle graduatorie di istituto seconda fascia, ma inidoneo all'ingresso nella prima fascia delle medesime graduatorie e nelle gae. Non esiste infatti alcuna norma che introduca un sostanziale distinguo, limitando l'idoneità del titolo di studio all'ingresso solo in alcune graduatorie e non in altre; **in altre parole: o il diploma in discorso è titolo abilitante in toto, oppure non lo è mai.**

Peraltro nemmeno è vero che il concetto di graduatoria “ad esaurimento” sia assoluto ed imm modificabile a seguito della chiusura alle nuove domande dal 2006: numerose sono state le deroghe al divieto di inserimento successivo, come confermano l'art. 1 c. 605 lett. c, che ha fatto salvi per il biennio 2007/2008, gli ingressi di nuovi docenti che non avessero presentato la domanda prima, e l'istituzione addirittura di una graduatoria aggiuntiva e nel 2008 e nel 2012, per coloro che avessero conseguito l'abilitazione medio tempore, avendo terminato corsi di studio iniziati dopo l'anno accademico 2007/2008.

Numerosi tribunali hanno inoltre ordinato l'inserimento di docenti depennati dalle gae a seguito di omessa presentazione di domanda di aggiornamento (Tribunale di Firenze, 17.05.2013; Tribunale di Verona, 29/2013; Tribunale di Napoli, 08.07.2015; Tribunale di Cremona, sentenza n. 37/2014).

Il principio dell'assoluta inaccessibilità delle graduatorie ad esaurimento da parte dei docenti aventi i requisiti di studio dei ricorrenti è poi stato infine smentito nel maggio 2015, quando è intervenuta importantissima pronuncia del Consiglio di Stato, n. 1973/2015, la quale ha finalmente riconosciuto per i docenti ivi ricorrenti, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2002, **anche ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento**: con tale sentenza infatti, il Consiglio

di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235 del 2014, nella parte in cui non consente ai titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle gae valide per gli aa.ss. 2014/2017 ed ha ordinato l'aggiornamento delle gae stesse tenendo conto della loro presenza.

Come sopra esposto, la piattaforma WEB pensata dal Miur impedisce l'accesso alla maschera di aggiornamento delle graduatorie accessibile attraverso la pagina internet "Istanze on line" ai docenti che alleghino quale titolo abilitante il diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

A proposito di tale preclusione, il Consiglio di Stato, nella suddetta importante e recente pronuncia ha precisato: *".... Non sembra altresì esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. ... Risulta altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti, qualora il loro titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero, il quale anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tale senso i criteri fissati dal decreto ministeriale 235/2014 nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, nelle graduatorie permanenti provinciali ora ad esaurimento sono illegittimi e vanno annullati. In conclusione l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti ora ad esaurimento".*

Dalla suddetta importantissima pronuncia discende che i ricorrente siano in realtà da considerarsi abilitati addirittura sin dalla costituzione delle graduatorie permanenti; e che la loro esclusione sia del tutto illegittima ex tunc.

Tale assunto è desumibile anche da successiva pronuncia del Consiglio di Stato, n. 3788/2015, secondo cui sussiste: *"l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle*

*graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria ... Ora, se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero. **Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo, (quello sopra menzionato di questo Consesso) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes (nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato).***

Conseguentemente, risulta utile la stessa presentazione delle citate domande di inserimento, inoltrate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato.

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il

quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non attribuirgli valenza utile per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, si è del resto già pronunciata questa Sezione con la sentenza n.1973 del 16 aprile 2015, da cui non ci si intende discostare.

Ne' diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione, può' essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e il diritto dei medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento e' il possesso della abilitazione all'insegnamento. Del resto, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, - tabella allegata, come previsto dall'articolo 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n.143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006 -, prevede tra l'altro, al punto A), denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria", il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento.

Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui, in parte, attingere per l'assunzione, gli inserimenti a favore dei docenti già' in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Questo Collegio ritiene, quindi, che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati. In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, per le classi di concorso Scuola primaria e/o Scuola dell'infanzia".

La succitata sentenza precisa altresì come la pronuncia 1973/2015 Consiglio di Stato che ha annullato il D.M. 235/2014, debba necessariamente **avere un'efficacia erga omnes**, che travalica i confini di causa e l'applicabilità ai ricorrenti contingenti, con ripercussioni immediate su tutti i titolari dei medesimi diritti di coloro che agirono per la declaratoria di annullamento di quell'atto amministrativo, avente innegabilmente contenuto di portata generale.

La dottrina amministrativa ha col tempo individuato una serie di atti la cui connotazione è tale per cui non solo il loro contenuto ma anche il loro annullamento dispiega effetti generalizzati erga omnes: sul punto, si riporta Cass. 13.03.1998, n. 2734: *“Il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari. Appartengono a tale categoria tanto gli atti di natura regolamentare, quanto quelli aventi portata generale (i cosiddetti atti collettivi, generali, indivisibili, in contrapposizione agli atti plurimi e divisibili), ..., determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa. (V. Cons. Stato 351/92).”*

Conformemente, sul punto, anche Cass. 17.12.1994, n. 10863.

Il D.M. 235/2014 ha innegabilmente natura di regolamento generale; da qui, efficacia erga omnes di una declaratoria che ne sancisce l'illegittimità in relazione alle preclusioni che dalla stessa sono imposte ai diplomati entro l'anno 2001/2002.

Sul punto osservazioni interessanti si desumono da recente sentenza del Tribunale di Siena, n. 299/2015 dell'11.11.2015: *“Lo stimolo modificativo muove certo da un'istanza antidiscriminatoria, meglio egalitaria: ormai è evidente che coloro che hanno scelto la via giurisdizionale amministrativa hanno trovato favorevole sponda in orientamento che parrebbe saldamente assestato nella giurisprudenza di Stato. ... Il Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) con ordinanza 22.10.2015 n. 4568, “con riferimento alla domanda di annullamento del D.M. Miur n. 235/2014, l'atto impugnato dispone espressamente all'art. 5, che per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. Miur n. 235/2014 e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del CDS n. 1973/2015*

passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati”) si allinea alla giurisprudenza formatasi in senso al Consiglio dei Stato, anzi sembrano addirittura compiere un pacifico riferimento ad un pacifico annullamento erga omnes dell’atto lesivo, come già affermato dal Consiglio stesso (sentenza 2015 n. 3788 del 3/8 come nella sentenza 2015/n. 3628, del 21.07.2015 che parla del proprio precedente intervento pertinente e, come tale valevole erga omnes) (cfr. ancora ord. 26/10/2015, n. 4603 della medesima sezione Terza bis). Se la questione attinente all’efficacia oggettiva e soggettiva delle pronunce del Consiglio di Stato è certamente irrilevante, (ben potendo il Giudice condividere in sostanza delle argomentazioni della giustizia amministrativa, come ovviamente integrarle o adottarne proprie) (fr. Ad es. Trib. Vicenza ord. 3/8/2015, Giudice Gaetano Campo; Giudice Eugenio Stancanelli nella ordinanza 13/08/2015 del Tribunale di Enna) certamente la presa d’atto di una certa efficacia erga omnes risolverebbe radicalmente la fondamentale questione di merito Non si tratta dunque, di un impulso reinterprelativo metagiuridico, ma di un’ineludibile istanza paritaria che muove da diritto appena nato, ma assai ben vivente”.

Come ben si vede, la sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015 ha dato impulso ad un importante dibattito anche nelle aule dei Tribunali del lavoro, e numerose sono le sentenze che, proprio in questi tempi, accolgono la domanda di inserimento dei docenti abilitati sulla base di diploma conseguito entro l’anno 2001-2002, nelle gae.

Sul punto, Tribunale di Ravenna, ordinanza del 25.07.2015: *“Va ancora evidenziato come, condivisibilmente, nella citata pronuncia il CdS abbia respinto la tesi sostenuta dall’amministrazione “fondata sulla differenza tra l’efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001 – 2002 ed il diritto dei medesimi docenti abilitati all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso dell’abilitazione all’insegnamento. In effetti, la tabella di valutazione de titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, tabella allegata, come previsto dall’art. 1 al dl n. 97/20 convertito dalla legge 143/2004, integrata dalla legge n. 186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006, prevede tra l’altro, al punto A denominato “titoli abilitanti di accesso alla graduatoria” il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento.*

Lo stesso articolo 1, comma 605 lettera C) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l'assunzione, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Secondo questo Collegio quindi, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti ed odierni appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie. – In altre parole, ed a scanso di equivoci, l'ultima sentenza del CdS ha anche fatto giustizia dell'argomento utilizzato in molte pronunce di rigetto, fin qui rese in analoghi giudizi, ex art. 700, secondo cui il diritto vigente (l'art. 1 c. 605 lett. c) della predetta legge 296/2006 non consentirebbe l'inserimento delle lavoratrici di cui si discute nelle graduatorie in quanto nuovi inserimenti. All'opposto, dice giustamente il CdS, chi, come i ricorrenti, era in possesso del diploma magistrale sin dal 2001- 2002, non poteva essere considerato come nuovo abilitato da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie perché la norma fa espressamente salvi i “docenti già in possesso di abilitazione” (prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti in graduatorie ad esaurimento”.

Ancora, la già citata sentenza n. 299/2015 del Tribunale Siena, “In sostanza deve e può affermarsi che un diritto, come abbiamo detto già sussistente, possa restare quiescente, addormentato ne bosco della selva normativa, in attesa, in stand by, e ciò essenzialmente, non per inerzia del titolare, ma in forza di una indiscussa, granitica prassi di misconoscimento attuata dalla pubblica amministrazione, nella specie scolastica, quindi da un potere pubblico, che autoritativamente nemmeno consentiva, proprio materialmente (attesa la notoria impossibilità del necessario accesso telematico per la categoria) la presentazione della domanda, nessuna decadenza, pertanto, potendosi ritenere operante. Pur non versandosi certamente in un caso di impedimento di forza maggiore, si impone comunque una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina e l'inoperatività di qualsiasi decadenza. Nel pensiero della Corte Costituzionale, cfr. anche da ultimo sent. 2014/n. 89 “questa Corte ha più volte ribadito che per i percorsi promossi prima della citata sentenza sussistono gli estremi dell'errore scusabile già riconosciuto in casi del tutto analoghi da questa corte, in ragione del fatto che tale profilo di inammissibilità a lungo non è stato rilevato, sì da ingenerare affidamento nelle parti in

ordine ad un'interpretazione a loro favorevole". ... In una logica, poi, non attinente alla tematica decadenziale, la citata pronuncia di merito (or. 13.08.2015 Trib. Enna p. 7) richiama analogicamente la vicenda dei reinserimenti, per cui se legittimamente sia stata disposta la cancellazione di un interessato in graduatoria per un determinato triennio, a causa della presentazione della domanda di aggiornamento, tale omissione non pregiudica il diritto di ottenere a seguito di domanda a tale fine presentata, il reinserimento nelle graduatorie successive ad es. valide per gli anni scolastici 2014/2017... Correttamente al reinserimento di chi a suo tempo era iscritto può accumularsi l'inserimento di chi, quale parte/i ricorrente/i a suo tempo avrebbe avuto titolo per l'iscrizione."

Sulla questione, anche Tribunale di Pordenone, ord. 11/06/2015, Giudice Corbucci; Tribunale dell'Aquila, ord. 07.07.2015 Giudice Tracanna; Tribunale di Frosinone ord. 17/06/2015 Giudice Laureti; Tribunale di Avezzano ord. 09.06.20\15, Giudice Giordano; Tribunale Ravenna or. 25/07.2015 Giudice Rivero; Tribunale di Gela ord. 28.07.2015 Giudice Laurino; Tribunale di Tivoli, Giudice Sabatini.

Ci si riserva in corso di causa di produrre ulteriori pronunce che, in modo contingente, stanno formando un orientamento giurisprudenziale nuovo, in avallo alla domanda dei ricorrenti.

Tutto ciò premesso, le ricorrenti *ut supra* rappresentate, difese ed elettivamente domiciliate

CHIEDONO

che, l'Ill.mo Tribunale, Giudice Unico della Sezione Lavoro designando, fissi, ex art. 415 c.p.c., l'udienza di discussione della presente causa alla quale dovranno comparire le parti per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:

- per quanto occorrer possa, anche in via incidentale e nei limiti della giurisdizione del giudice adito, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del D.M. 235/2014 e/o, in ogni caso, disapplicare il predetto D.M. 235/2014, e tutti gli atti, presupposti, connessi conseguenti e successivi, nella parte in cui non hanno consentito e/o non consentono alle parti ricorrenti di presentare domanda di inserimento e/o, di essere inserite nella graduatoria ad esaurimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Como (unificate con quelle di Milano) per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) ed eventuali connessi elenchi di sostegno o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima;

- accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti ad essere inserite in graduatoria e/o comunque a presentare la domanda di inserimento nella graduatoria ad esaurimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Como (unificate con quelle di Milano) per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) ed eventuali connessi elenchi di sostegno o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima;
- conseguentemente, ordinare alle amministrazioni resistenti di inserire in graduatoria e/o comunque di porre in essere tutti gli atti necessari a consentire la presentazione delle domande dirette ad ottenere l'inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria e dell'infanzia sopra indicate, con il punteggio spettante e maturato, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento aa.ss. 2014/2017, o, in subordine, dalla data di deposito del presente ricorso, o, in ulteriore subordine, dalla data che sarà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese legali come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.

In via istruttoria si producono:

1. SIRONI LAURA
 - a) diploma
 - b) cedolino paga Novembre 2015;
 - c) diffida inviata il 14.11.2015;
2. TURCONI MARIA CRISTINA
 - a) diploma;
 - b) contratto di lavoro;
 - c) diffida inviata il 03.11.2015;
3. PANTONE VINCENZA CRISTINA
 - a) diploma
 - b) contratto di lavoro;
 - c) diffida inviata il 02.08.2015;
4. Decreto MIUR 353/2014;
5. Decreto MIUR 235/2014;
6. Consiglio di Stato, n. 1973 del 16.04.2015;
7. Nota MIUR del 20/05/2015;
8. Nota MIUR del 30.06.2015;
9. Dpr del 25/03/2014.

*

Ai sensi dell'art. 9 c. V L. 488/99 e successive modifiche si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che le ricorrenti sono tutte esenti dal versamento del contributo unificato per motivi reddituali.

Milano-Como, 18.02.2015

Avv. Roberta Palotti

Avv. Giuseppe Schenatti